

Riportiamo di seguito, senza presunzione di esaustività, un fac-simile di documento per l'acquisizione del C.I., sintesi di una analisi su campione di modulistiche attualmente utilizzate in strutture semplici e/o complesse. Tale modello, personalizzabile, può essere utile quale orientamento nella pratica clinica medica e odontoiatrica

FAC SIMILE DOCUMENTO ORIGINALE DI CONSENSO INFORMATO

1) INTESTAZIONE STRUTTURA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

PARTE I DATI IDENTIFICATIVI

2) Dati identificativi del paziente:

nome.....cognome.....
data e luogo di nascita.....domicilio/residenza.....
nazionalità.....lingua parlata.....

2a) Dati dei genitori (in caso di minori di età):

.....

NB: in caso sia presente solo un genitore occorre allegare il previsto modello di autocertificazione.

2b) Dati del legale rappresentante (in caso di soggetto privo in tutto o in parte di autonomia decisionale):

NB: va allegata la documentazione che indica i poteri del legale rappresentante

PARTE II DATI SANITARI (a cura del medico)

3) sintesi situazione clinica:

malattia accertata o fortemente presunta e relativa prognosi, ovvero principali sintomi, che consigliano interventi medici o chirurgici

4) atto sanitario proposto:

specificare il tipo di intervento e le modalità esecutive dello stesso

5) le alternative terapeutiche:

a sostanziale parità di efficacia e le ragioni che motivano l'intervento consigliato (specificare in modo sintetico)

6) gli eventuali accertamenti diagnostici e le eventuali terapie da effettuare prima dell'intervento:

esami strumentali, ematologici; trattamenti farmacologici.

7) i benefici attesi dall'intervento consigliato:

(specificare brevemente)

8) i disagi, gli effetti indesiderati e le conseguenze inevitabili dell'intervento:

conseguenze estetiche, funzionali, eventuali menomazioni o limitazioni, necessità di terapie

- 9)** i possibili rischi e complicanze connessi all'intervento consigliato:
i rischi e le complicanze principali, il loro grado di probabilità, gli interventi da essi richiesti
- 10)** la possibilità di dover modificare o ampliare l'intervento, così come programmato e autorizzato, di fronte a situazioni impreviste al momento difficilmente prevedibili:
(specificare le principali ipotesi)
- 11)** la eventuale necessità di nuovi interventi, trattamenti, terapia mediche o chirurgiche a seguito dell'intervento principale:
(specificare con sufficiente completezza)
- 12)** le possibili conseguenze della non cura:
(specificare la probabile evoluzione naturale della patologia diagnosticata);
- 13)** i nominativi dei medici che eventualmente interverranno nel corso del trattamento
- 14)** data:
- 15)** Timbro e firma del medico:

PARTE III – ESPRESSIONE E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto/a.....dichiaro/a:
di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario proposto, rappresentato da (specificare) e di aver ricevuto risposte esaurienti dal Dr.....anche a tutti i quesiti e chiarimenti avanzati spontaneamente e che la presente documentazione è conforme all'andamento del colloquio/dei colloqui avuto con il Dr.....di essere pienamente cosciente, consapevole e libero/a nelle scelte che attengono la propria persona.

16) di essere a conoscenza della possibilità di **REVOCARE** il presente consenso in qualsiasi momento prima dell'intervento;

17) di (barrare la scelta) **ACCETTARE** / **NON ACCETTARE** liberamente, consapevolmente e in piena coscienza l'atto sanitario proposto.

Acconsento ad essere fotografato/a prima, durante e dopo il trattamento, a scopo di documentazione clinica, che il medico si impegna ad usare solo in contesto scientifico e con assoluta garanzia di anonimato.

18) osservazioni:.....

19) Data

19 bis) Firma/e (cfr. punto 2, 2a, 2b: genitori, tutori)

.....

20) Timbro e Firma del medico

Eventuali testimoni presenti:.....

Copia della presente documentazione è stata consegnata al paziente in data:

Casi particolari

- 1) Nel caso di trattamenti complessi o molto complessi ovvero in caso di palese indecisione del p. è opportuno concedere una pausa di riflessione ed un nuovo incontro per la acquisizione e firma del CI.. In questi casi è molto opportuno annotare una valutazione tecnica sul grado di attenzione, lucidità, autonomia e capacità relazionali dimostrati dal p. nel corso dell'informazione e al momento del consenso.

Io sottoscritto/a.....
..... in seguito ad una pausa di riflessione
in data

dichiaro di voler

C O N F E R M A R E // / R E V O C A R E

il consenso.

Firma/e (cfr. punto 2, 2a, 2b)
.....

- 2) Qualora il p. non volesse essere dettagliatamente informato , limitandosi a dare un consenso puramente fiduciario, ovvero volesse delegare ad altri il consenso informato circa la propria situazione clinica e gli interventi proposti, tale volontà e circostanze vanno rispettate, ma devono nel contempo puntualmente documentate.

Io sottoscritto/a.....
ricevuta un'informazione comprensibile ed esauriente sull'atto sanitario proposto, rappresentato da (specificare)

dichiaro

di voler delegare il consenso informato circa la propria situazione clinica e gli interventi proposti a
che si dichiara disponibile ad accettare la delega.

Firma del paziente.....
Firma del delegato.....
Firma del medico
Data

AUTOCERTIFICAZIONE PER I GENITORI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

1) Io sottoscritto/a.....nato/a ail
con residenza nel Comune di via n
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale
responsabilità,

D I C H I A R O

2) di essere genitore del minore.....
nato a il

3) di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione
del consenso per i figli minorenni di età, unite in allegato (norme del Codice
Civile).

4) che il mio stato civile è il seguente:

- coniugato/a vedovo/a separato/a,
- divorziato/a, in situazione di:
 - affidamento congiunto
 - genitore affidatario
 - genitore non affidatario

5) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore
non può firmare il consenso perché assente per:

- lontananza
- impedimento

6) che, ai fini dell'applicazione della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 –
*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli*, art. 1 (Modifiche al codice civile), limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

- che il sottoscritto esercita la potestà separatamente

7) altro:.....
Letto, confermato e sottoscritto

8) Luogo e data:

9) Il/la dichiarante (firma per esteso eleggibile)

.....
(art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000)

10) La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato:

in presenza di
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità

11) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS.
30/06/2003, n. 196)

I dati personali raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo
saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a tale scopo dall' AS titolare del trattamento.

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ

Secondo il codice civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, CC) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

CODICE CIVILE

• Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; omissis.

• Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (2, 390). La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (322). Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

• Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.